

Assicurazione R.C. AUTO (Ciclomotori e Motocicli)

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni



Compagnia: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. Prodotto: "GUIDARE PROTETTI DUE RUOTE"

1° Ed. Ottobre 2018
Ultimo aggiornamento Novembre 2023

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la Responsabilità Civile Auto (ciclomotori e motocicli) per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo.



Che cosa è assicurato?

- ✓ La Responsabilità Civile per i danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private.
- ✓ La Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione;
- ✓ La Responsabilità Civile per fatto dei figli minori per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione, purché avvenuta contro la volontà dell'Assicurato stesso;

Sono risarciti i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo per sinistro di € 6.450.000 per i danni alla persona indipendentemente dal n. delle vittime e di € 1.300.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal n. dei danneggiati.

Richiamando la Condizione Particolare "Rimessaggio invernale", è possibile ottenere una riduzione del premio RCA nel caso in cui il motociclo assicurato non venga posto in circolazione nel periodo invernale indicato.

Coperture opzionali: Incendio, Furto, Infortuni del Conducente (solo per Motocicli), Assistenza e Tutela legale.

Queste garanzie opzionali sono valide se acquistate e pagato il rispettivo premio.



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall'assicurazione:

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni alla persona e alle cose;

Per i soli danni alle cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario del veicolo in leasing;
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e i discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- ✗ i parenti ed affini dei soggetti indicati nei punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico;
- ✗ i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai punti precedenti qualora l'Assicurato è una società.

Sono inoltre esclusi i danni causati da:

- ✗ dolo del Conducente;
- ✗ veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.



Ci sono limiti alla copertura?

AXA MPS Assicurazioni Danni ha diritto a recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- ! partecipazione del veicolo a gare, competizioni sportive, prove o gare di velocità non autorizzate;
- ! conducente non abilitato alla guida;
- ! in caso di dolo del Conducente;
- ! danni subiti dai terzi trasportati in violazione delle disposizioni vigenti;
- ! in conseguenza dell'inopponibilità prevista dall'Art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private.

AXA MPS Assicurazioni Danni in caso di sinistri causati per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, limita la rivalsa al limite massimo di € 516,00 per sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo. L'assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione), rilasciata da AXA MPS Assicurazioni Danni, le cui sigle internazionali non siano barrate. La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno, ovvero il diritto di rivalsa per i danni risarciti obbligatoriamente ai terzi.



Quando e come devo pagare?

Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il contratto è stipulato con frazionamento annuale, ma puoi chiedere il frazionamento semestrale con una maggiorazione del premio del 3%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.

Puoi pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura R.C. Auto dura un anno (o anno più frazione) dalla data della sottoscrizione della polizza e ha effetto dalla data del pagamento del premio o della rata di premio, se successiva alla sottoscrizione, e termina alla scadenza indicata in polizza senza necessità di disdetta. La copertura resta attiva per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza.



Come posso disdire la polizza?

Puoi annullare il contratto in qualsiasi momento per vendita, consegna in conto vendita, furto o rapina, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo. In questi casi sei tenuto a darne tempestiva comunicazione a AXA MPS Assicurazioni Danni e hai diritto al rimborso della parte di premio R.C. Auto già pagata relativa al periodo residuo che, però, non comprende le quote relative alle imposte e al contributo al SSN.

Hai anche diritto di recedere dal contratto entro 14 giorni dalla sua conclusione, o dalla ricezione della documentazione contrattuale, qualora la polizza venga perfezionata mediante tecniche di commercializzazione a distanza.